

Rapporto al messaggio 3263

Della Commissione della legislazione sul messaggio 26 gennaio 1988 concernente la modifica di diverse norme legislative dopo l'entrata in vigore della nuova LOC del 10 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo 6 giugno 1990 che modifica e completa il messaggio del 26 gennaio 1988

I due messaggi in oggetto sono la conseguenza dell'incarico conferito al Consiglio di Stato nell'ambito della nuova Legge Organica Comunale entrata in vigore il 7 luglio 1987.

Si tratta dunque di adattare alcuni testi legislativi alla nuova LOC.

Le leggi toccate dalle modifiche che vengono proposte sono le seguenti:

- A) Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907;
- B) Legge sul consorzio dei comuni del 21 febbraio 1974;
- C) Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973;
- D) Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
- E) Legge sugli esercizi pubblici del 11 ottobre 1967;
- F) la stessa Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

I testi modificati sono quelli allegati al presente rapporto che non richiedono particolari commenti salvo nei seguenti casi e cioè:

1) Legge sul consorzio dei comuni del 21 febbraio 1974

Art. 37bis (nuovo)

La Commissione ritiene più opportuno pubblicare agli albi di tutti i comuni consorziati le risoluzioni del Consiglio consortile: ciò per una migliore informazione degli interessati. La Commissione suggerisce inoltre, per la sicurezza del diritto, che i termini abbiano a decorrere dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale visto che le pubblicazioni agli albi dei Comuni non avverrà sicuramente in modo contemporaneo.

2) Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 148 cpv. 3 (modifica)

Il capoverso 3 attualmente in vigore dà la possibilità di adire il Tribunale Cantonale Amministrativo solo nel caso in cui la multa ecceda i fr. 500.--. La Commissione della Legislazione, pur prendendo atto che le decisioni di conferma di una multa inferiore ai fr. 500.-- possono oggi essere impugnate con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. davanti al Tribunale Federale, si rende conto come la giurisprudenza ha ripetutamente rilevato che questo è un rimedio straordinario di natura cassatoria, tale quindi da non compensare le lacune della procedura cantonale visto che, in questi casi, il Tribunale Federale non dispone di un libero esame del fatto e del diritto.

Il nuovo capoverso 3, Così come proposto, soddisferebbe, inoltre, le esigenze dell'art. 6 noI CEDU, Così come avvertito in una recente sentenza dallo stesso Tribunale Cantonale Amministrativo. Con il capoverso 3, Così aggiornato, ogni decisione del Consiglio di Stato, indipendentemente dall'ammontare della multa, può essere impugnata con un rimedio ordinario di diritto, Cioè con un ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

3) Legge sulla scuola del 29 maggio 1958

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sono, nel frattempo, superate dalla nuova legge sulla scuola.

4) Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973

La modifica proposta dal Consiglio di Stato all'art. 7 cpv. 1 - nel frattempo abrogato - e stata inserita all'art. 63.

* * * * *

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di accettare i combinati messaggi n. 3263 e 3263A, con le modifiche qui allegate.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Ballabio, relatore
Agustoni C. - Alfier - Bernasconi Benito-
Bizzozzero - Bordogna - Brunoni - Catenazzi
Merlini - Simoneschi Cortesi - Staffieri.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione di diverse norme legislative dopo l'entrata in vigore della LOC del 10 marzo 1987 (del.....).

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 gennaio 1988 n. 3263 del Consiglio di Stato, visto il messaggio aggiuntivo 6 giugno 1990 n. 3263A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono modificate le seguenti norme di legge:

A. Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907

Articolo 12

Nella Commissione amministratrice dovrà entrare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 legge organica comunale.

1. Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice.
2. Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio.

Articolo 21

La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall'articolo 83 legge organica comunale.

B. Legge sul consorzio dei comuni del 21 febbraio 1974

Articolo 15

Elezione; eleggibilità; incompatibilità

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (modifica)

Il regolamento di applicazione alla presente legge disciplina il modo di voto, ritenuto che per l'elezione da parte del Consiglio di comunale è applicabile per analogia l'art. 73 della legge organica comunale.

cpv. 3 (invariato)

Art. 17

Funzionamento

¹ Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e segg.

² Oltre ai casi stabiliti dall'art. 50 della legge organica comunale, il Consiglio consortile è convocato quando ciò sia chiesto da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata al presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Articolo 21

Competenze

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (modifica)

g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come agli art. 113, 114 e 180 LOC.

Articolo 22

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Articolo 36

Regolamenti

cpv. 1, 2, 3 (invariati)

cpv. 4 (modifica)

Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 186 ss LOC.

Articolo 37 bis (nuovo)

Pubblicazione delle risoluzioni

1 Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizioni agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

2 Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Articolo 38

Vigilanza dello Stato

Riscorsi:

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le

decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale.

C. Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973

Articolo 56

Competenze

cpv. 1 - 4 (invariati.)

cpv. 5 (modifica)

Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, e dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all'art. 207 cpv. 2 della legge organica comunale.

Articolo 58

Contravvenzioni

cpv. 1 - 4 (invariati)

cpv. 5 (modifica)

La procedura è regolata dalle norme del titolo quarto della legge organica comunale.

Articolo 63

Piani regolatori e regolamenti

cpv. 1 e 2 (invariati)

cpv. 3 (nuovo)

I regolamenti edilizi sono uniformati dai edilizi Comuni alla presente legge in Conformità vigenti agli art. 13 e 186 e seguenti LOC.

D. Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976

Articolo 21

Contravvenzioni

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (nuovo)

La multa inflitta dal Municipio secondo le norme del titolo quarto della legge organica comunale.

E. Legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967

Articolo 52

X. Apparecchi di televisione, radio , musica e gioco

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (modifica)

Restano riservate le competenze del musica e gioco Municipio a norma dell'art. 107 della legge organica comunale.

Articolo 57

I. Multa

cpv. 1 e 2 (invariati)

cpv. 3 (modifica)

Sono riservate le competenze del Municipio a norma dell'art. 107 della legge organica comunale.

F. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Articolo 148

b) Decisione

cpv. 1 e 2 (invariati)

cpv. 3 (modifica)

Contro la decisione del Consiglio di Stato e dato ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

Articolo 2

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data d'entrata in vigore.